

Causa C-205/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

31 marzo 2021

Richiedente:

Ministerstvo na vatrešnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost (Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la lotta contro la criminalità organizzata)

Imputata:

B. C.

Oggetto del procedimento principale

Registrazione coercitiva a fini criminologici di persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio, o dei loro dati biometrici e genetici

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

La domanda di pronuncia pregiudiziale si basa sull'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10 della direttiva 2016/680 sia efficacemente recepito nella legislazione nazionale – articoli 25, paragrafo 3, e 25a dello Zakon za Ministerstvoto na vatrešnite raboti (legge sul Ministero dell'Interno) – con

il riferimento alla disposizione analoga di cui all'articolo 9 del regolamento 2016/679.

- 2) Se sia soddisfatto il requisito previsto nell'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con gli articoli 52, 3 e 8 della Carta, secondo cui una limitazione dell'integrità e della protezione dei dati personali deve essere prevista dalla legge, allorché esistono disposizioni nazionali tra loro contraddittorie in merito alla legittimità di un trattamento di dati genetici e biometrici a fini di registrazione da parte della polizia.
- 3) Se sia compatibile con l'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 48 della Carta, una normativa nazionale – l'articolo 68, paragrafo 4, della legge sul Ministero dell'Interno – che prevede l'obbligo per il giudice di ordinare la raccolta coercitiva di dati personali (scatto di fotografie per schedatura, rilevamento dell'impronta digitale e prelievo di campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA), se una persona accusata di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio si rifiuta di collaborare volontariamente al rilevamento di tali dati personali, senza che il giudice possa valutare se sussiste un fondato motivo di ritenere che tale persona abbia compiuto il reato di cui viene accusata.
- 4) Se sia compatibile con gli articoli 10, 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/680 una legge nazionale – l'articolo 68, paragrafi da 1 a 3, della legge sul Ministero dell'Interno – che prevede come regola generale lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell'impronta digitale e il prelievo di campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA per tutte le persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio.

Disposizioni di diritto e giurisprudenza dell'Unione europea

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 389) (in prosieguo: la «Carta»)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento 2016/679»)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89, in prosieguo: la «direttiva 2016/680»)

Legislazione nazionale

Nakazatelen kodeks (codice penale, in prosieguo: l'«NK»);

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, in prosieguo: l'«NPK»);

Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge sul Ministero dell'Interno, in prosieguo: lo «ZMVR»);

Zakon za balgarskite lichni dokumenti (legge sui documenti d'identità bulgari, in prosieguo: lo «ZBLD»);

Zakon za zashtita na lichnite danni (legge sulla protezione dei dati personali, in prosieguo: lo «ZZLD»);

Naredba za reda za izvarshvane i snemane na politseyska registratsia (regolamento che disciplina in dettaglio l'esecuzione della registrazione da parte della polizia (in prosieguo: l'«NRISPR»).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 In data 24 marzo 2021 il giudice del rinvio veniva investito dal Vicedirettore della Direzione generale per la lotta contro la criminalità organizzata presso il Ministero dell'Interno di una domanda ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, dello ZMVR e dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'NRISPR. La domanda aveva per oggetto l'esecuzione coercitiva della registrazione dell'imputata B.C. da parte della polizia.
- 2 È in corso un procedimento penale relativo all'elusione, da parte di due società commerciali, della liquidazione e del pagamento di debiti tributari ai sensi dello Zakon za danaka varhu dobavenata stoynost (legge sull'IVA) – reato ex articolo 255 dell'NK.
- 3 Il 1° marzo 2021 veniva emesso un provvedimento [dell'autorità inquirente], con il quale l'imputata B.C. era formalmente accusata. La sua condotta veniva classificata come partecipazione, insieme ad altri tre soggetti, a un'organizzazione criminale che, con l'intento di arricchimento, si sarebbe prefissa lo scopo di compiere con un'azione concertata sul territorio nazionale reati ex articolo 255 dell'NK, facendola rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 321, paragrafo 3, seconda ipotesi, punto 2, in combinato disposto con l'articolo 321, paragrafo 2, dell'NK. Tale provvedimento veniva notificato all'interessata in data 15 marzo 2021. B.C. assumeva da sé la propria difesa senza farsi rappresentare da un avvocato.
- 4 A seguito dell'accusa formale, le veniva chiesto di collaborare all'esecuzione di una registrazione da parte della polizia, ossia farsi prendere l'impronta digitale,

farsi fotografare nonché farsi prelevare un campione per il profilo del DNA. Poiché ella si rifiutava, lo stesso giorno, il 15 marzo 2021, compilava un modulo sotto forma di dichiarazione in cui indicava di essere stata informata della sussistenza dei fondamenti di legge per eseguire una registrazione da parte della polizia ai sensi dello ZMVR. In tale modulo essa dichiarava ufficialmente di non acconsentire a farsi rilevare l'impronta digitale, né fotografare e prelevare campioni per il profilo del DNA. L'interessata non indicava i motivi per cui non era d'accordo.

- 5 Dette operazioni per la registrazione dell'imputata da parte della polizia non venivano eseguite; l'autorità di polizia adiva per contro il giudice del rinvio.
- 6 La domanda fa riferimento al procedimento penale in corso; vi si afferma che sussistono sufficienti prove di colpevolezza degli imputati, compresa B.C.; viene indicato che l'imputata è stata formalmente accusata di aver commesso un reato ex articolo 321, paragrafo 3, seconda ipotesi, punto 2, in combinato disposto con l'articolo 321, paragrafo 2, dell'NK; che l'imputata ha rifiutato di farsi rilevare l'impronta digitale, di farsi fotografare e di sottoporsi al prelievo di un campione per il profilo del DNA; vengono citate le disposizioni di legge (articolo 68, paragrafo 1, dello ZMVR e articolo 11, paragrafo 4, dell'NPISPR); viene richiesta l'esecuzione coercitiva di dette operazioni nei confronti dell'imputata (rilevamento dell'impronta digitale, scatto di fotografie per la schedatura e prelievo di campioni per il profilo del DNA).
- 7 Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: una fotocopia del provvedimento di accusa formale di B.C. e una fotocopia della dichiarazione in cui B.C. nega il consenso al rilevamento dell'impronta digitale, allo scatto di fotografie e al prelievo di campioni per il profilo del DNA. I restanti documenti contenuti nel fascicolo non venivano trasmessi al giudice del rinvio.

Breve illustrazione del rinvio

Sulla prima questione

- 8 La prima questione viene sottoposta nell'intento di accertare se, in base alle modalità di formulazione della legge nazionale, si possa concludere, in linea con i criteri di diritto dell'Unione, che la legge nazionale consente in linea di principio il trattamento di dati genetici e biometrici a scopi di polizia. I dubbi si fondano sulla decisione del legislatore nazionale di fare riferimento, negli articoli 25, paragrafo 3, e 25a, dello ZMVR, al regolamento 2016/679 e non alla direttiva 2016/680.
- 9 Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il regolamento 2016/679 non si applica al trattamento di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati.

- 10 Lo scopo della direttiva 2016/680 consiste, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, nello stabilire norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. Pertanto, in realtà, l'atto legislativo che gli articoli 22, paragrafo 3, e 25a dello ZMVR avrebbero dovuto recepire è la direttiva 2016/680, e non il regolamento 2016/679.
- 11 Allo stesso modo, l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 vieta espressamente di trattare dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica; il paragrafo 2 menziona determinate eccezioni, tra cui non figura la lotta alla criminalità [in tale ambito l'applicazione del regolamento è espressamente esclusa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d)].
- 12 L'articolo 10 della direttiva 2016/680 a sua volta autorizza espressamente il trattamento dei dati genetici e biometrici, se sono soddisfatte determinate condizioni.
- 13 Nella misura in cui l'obiettivo degli articoli 25, paragrafo 3, e 25a dello ZMVR consiste nel consentire il trattamento di tali dati, e non nel vietarlo, ciò avvalorava anche la conclusione che l'atto legislativo che avrebbe dovuto essere recepito negli articoli 22, paragrafo 3, e 25a dello ZMVR è la direttiva 2016/680, e non il regolamento 2016/679.
- 14 Ai sensi dell'articolo 25a dello ZMVR, il trattamento dei dati biometrici e genetici è autorizzato solo in base alle indicazioni dell'articolo 9 del regolamento 2016/679 o dell'articolo 51 dello ZZLD.
- 15 Nel contempo, l'intero regolamento non si applica al perseguimento di reati [articolo 2, paragrafo 2, lettera d)]. A prescindere da ciò, l'articolo 9 del regolamento vieta espressamente il trattamento dei dati genetici e biometrici; le eccezioni di cui al paragrafo 2 non riguardano la registrazione da parte della polizia.
- 16 Inoltre, l'articolo 51 dello ZZLD da solo non può costituire il fondamento per la legittimità del trattamento dei dati genetici e biometrici. Il trattamento, se consentito da tale disposizione, è autorizzato solo se la sua legittimità è prevista dal diritto nazionale o dal diritto dell'Unione.
- 17 Quanto alla questione di stabilire se esso sia previsto nel diritto nazionale, il giudice del rinvio deve contemperare l'articolo 25a e l'articolo 68 dello ZMVR. A tal fine, esso deve anzitutto accertare l'esatta portata dell'articolo 25a dello ZMVR, e in particolare se si possa presumere che esso non recepisca il regolamento 2016/679, come espressamente indicato, bensì la direttiva 2016/680, come in realtà dovrebbe.
- 18 Alla questione di stabilire se il trattamento sia previsto dal diritto dell'Unione si deve senza dubbio rispondere in senso affermativo, alla luce dell'articolo 10 della

direttiva 2016/680. Tale disposizione tuttavia non ha effetti diretti, bensì dev'essere recepita. Pertanto sorge nuovamente la questione di stabilire se si possa presumere che tale disposizione sia stata efficacemente recepita dagli articoli 25, paragrafo 3, e 25a dello ZMVR.

- 19 Il giudice del rinvio necessita pertanto di precisazioni da parte della Corte sulla portata sotto il profilo giuridico di tale inesattezza nel menzionare un atto di diritto dell'Unione in una legge di trasposizione nazionale. In altre parole, occorre accertare se il riferimento in una legge nazionale all'articolo 9 del regolamento 2016/679, che non si applica alla registrazione da parte della polizia e vieta il trattamento dei dati genetici e biometrici per scopi di perseguimento di reati, possa portare a concludere che ciononostante un trattamento del genere è legittimo, se un altro atto legislativo di diritto dell'Unione, nella specie la direttiva 2016/680 con il suo articolo 10, consente chiaramente tale trattamento, benché detta disposizione non sia menzionata nella legge nazionale.
- 20 Si deve tener conto del fatto che l'articolo 10 della direttiva non ha effetti diretti, in quanto tale disposizione riguarda persone fisiche. Essa dev'essere recepita in una legge nazionale. La questione è se si possa considerare effettuata la necessaria trasposizione allorché la legge nazionale in esame fa riferimento all'articolo 9 del regolamento 2016/679 e non all'articolo 10 della direttiva 2016/680 medesima.
- 21 Va rilevato che senza dubbio la volontà del legislatore bulgaro è quella di osservare il diritto dell'Unione. Da questo punto di vista, sussiste un errore involontario. Sotto il profilo del contenuto, la formulazione recepita corrisponde effettivamente all'articolo 10 della direttiva 2016/680 (o almeno dovrebbe corrispondervi, il che forma oggetto della terza e quarta questione), anche se detta disposizione non viene espressamente menzionata. Occorre stabilire se, alla luce di tale contenuto e indipendentemente dal riferimento all'articolo 9 del regolamento 2016/679, si possa comunque presumere che l'articolo 10 della direttiva 2016/680 sia stato efficacemente recepito.

Sulla seconda questione

- 22 La seconda questione è strettamente connessa alla prima. In altri termini, anche nel caso in cui il giudice nazionale, sulla base delle precisazioni fornite dalla Corte sulla prima questione, interpretasse gli articoli 25, paragrafo 3, e 25a, dello ZMVR nel senso di considerare che sussista una corretta trasposizione dell'articolo 10 della direttiva 2016/680, o un valido fondamento di diritto nazionale per il trattamento di dati genetici e biometrici, sorge la questione se ciò soddisfi il requisito di cui all'articolo 10, lettera a), della direttiva medesima, secondo cui tale trattamento deve essere autorizzato dal diritto dello Stato membro.
- 23 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2016/680, i dati relativi all'identità fisiologica e genetica di una determinata persona fisica costituiscono dati personali. Ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva 2016/680, per trattamento si intende anche la raccolta di dati. Di conseguenza, con lo scatto di

fotografie per la schedatura, il rilevamento dell'impronta digitale e il prelievo di un campione di DNA si esegue il trattamento dei dati personali di una persona fisica.

- 24 L'articolo 10 della direttiva 2016/680 prevede una particolare protezione per una categoria di dati acquisiti attraverso lo scatto di fotografie, il rilevamento dell'impronta digitale e il prelievo di un campione di DNA, vale a dire quella dei «dati genetici, (...) dati biometrici». Tale protezione particolare ha diversi aspetti, di cui uno consiste, ai sensi della lettera a) di tale articolo, nel fatto che [il trattamento] sia «autorizzato dal diritto (...) dello Stato membro».
- 25 Già la natura di un trattamento di dati personali particolarmente sensibili, quali quelli di cui all'articolo 10 della direttiva 2016/680, costituisce un'ingerenza nella sfera dei diritti di una persona fisica, ossia un pregiudizio dell'integrità della stessa ai sensi dell'articolo 3 della Carta. Pertanto, l'esecuzione coercitiva di scatti fotografici per la schedatura, del rilevamento dell'impronta digitale e del prelievo di campioni di DNA viola l'articolo 3 della Carta. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è sancito dall'articolo 8 della Carta. Eventuali limitazioni di tali diritti, garantiti dagli articoli 3 e 8 della Carta, possono essere apportate solo alle condizioni previste nell'articolo 52 della Carta (considerando 104 della direttiva 2016/680), nel rispetto di determinati requisiti. Il primo di tali requisiti riguarda il fatto che [le limitazioni] devono essere previste dalla legge.
- 26 Quindi, sia l'articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, sia l'articolo 52 della Carta pongono il requisito che la raccolta di dati biometrici e genetici deve essere prevista dalla legge. A tale proposito, si parte dal presupposto di una legge nazionale in vigore e chiaramente formulata. Sorge la questione se tale requisito sia soddisfatto in presenza di una contraddizione tra l'articolo 25a dello ZMVR, che, almeno *prima facie*, in quanto fa riferimento all'articolo 9 del regolamento 2016/679, vieta la raccolta di dati biometrici e genetici, e l'articolo 68 dello ZMVR, che senza alcun dubbio consente la raccolta di dati biometrici e genetici.
- 27 In tale ottica, anche se il giudice del rinvio ritiene che, nell'ambito di un'interpretazione rettificativa, la contraddizione potrebbe essere superata traendo la conclusione che il diritto nazionale autorizza il trattamento dei dati biometrici e genetici ai fini della registrazione da parte della polizia, ciò non toglie che detta conclusione non emerge da una normativa chiara e univoca, bensì da una complicata interpretazione rettificativa alla quale si è pervenuti tramite una domanda di pronuncia pregiudiziale. Questo Collegio si chiede se tale ambiguità del diritto nazionale sia conforme al requisito posto dall'articolo 52 della Carta, secondo cui eventuali limitazioni dei diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Carta devono essere previste dalla legge.

Sulla terza questione

- 28 Ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, possono essere trattati ai fini della lotta contro la criminalità i dati personali delle persone per le quali vi

sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso un reato. Il considerando 31, terza frase, precisa che il trattamento dei dati personali di soggetti indiziati, ma non condannati, non dovrebbe impedire l'applicazione della presunzione di innocenza. Di conseguenza trova applicazione l'articolo 48 della Carta, secondo cui ogni imputato (o soggetto accusato di un reato) è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

- 29 Nel contempo, la legge nazionale – l'articolo 68 dello ZMVR – non prevede che il giudice in qualche modo verifichi se i sussistano i fondati motivi di cui trattasi. Piuttosto, è sufficiente che la procura o un'altra autorità preposta all'applicazione della legge abbia formalmente accusato il soggetto interessato.
- 30 A tale proposito, la legge nazionale afferma, in merito all'accusa formale di una persona – articolo 219, paragrafo 1, dell'NPK – che è indispensabile raccogliere «prove sufficienti della colpevolezza di una determinata persona». Non è certo che il criterio relativo a «prove sufficienti» di cui all'articolo 219, paragrafo 1, dell'NPK soddisfi il criterio che vi siano «fondati motivi di ritenere che [le persone interessate] abbiano commesso (...) un reato» di cui all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680. Si deve piuttosto presumere che, ai fini del trattamento di dati biometrici e genetici, siano indispensabili prove più convincenti di quelle necessarie per accusare formalmente una persona, nella misura in cui tale accusa serve a informare il soggetto dei sospetti a suo carico, dandogli la possibilità di difendersi.
- 31 Allo stesso modo, ai sensi dell'articolo 68 dello ZMVR, solo la Procura (o l'autorità inquirente – pubblico ministero, agente di polizia investigatore) può valutare se sussistono effettivamente prove [«prove sufficienti» ai sensi dell'articolo 219 dell'NPK e «fondati motivi di ritenere» ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680]. Il giudice non ha tale possibilità. Ciò significa che, ai sensi dell'articolo 68 dello ZMVR, per il giudice è sufficiente constatare che la persona è stata formalmente accusata di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio. Il giudice non è autorizzato a valutare se sussistono prove (sufficienti o convincenti) a sostegno di tale accusa; esso non ha neppure la possibilità materiale di effettuare tale valutazione, poiché di fatto non ha accesso agli atti, avendo ricevuto solo una fotocopia del provvedimento di accusa formale del soggetto e una dichiarazione attestante il rifiuto di sottoporsi alla raccolta di dati.
- 32 È compito del giudice, dopo essersi accertato che la persona è stata formalmente accusata di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio e ha rifiutato di fornire volontariamente dati biometrici e genetici (di farsi fotografare, rilevare l'impronta digitale e prelevare un campione di DNA), disporre l'esecuzione coercitiva di tali operazioni.
- 33 Viene così sollevata la questione se la norma nazionale di cui all'articolo 219, paragrafo 1, dell'NPK relativa a «prove sufficienti» sia conforme alla norma prevista dall'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, ossia «fondati motivi di ritenere che [le persone] abbiano commesso (...) un reato».

34 Sorge altresì la questione di stabilire se il giudice del rinvio, qualora decidesse in merito alla domanda conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, dell'NPK, rispetterebbe gli articoli 47 e 48 della Carta. In altre parole, occorre chiedersi se la persona che ha rifiutato di fornire volontariamente dati personali (di farsi fotografare, rilevare l'impronta digitale e prelevare un campione di DNA) beneficerà della protezione richiesta ai sensi dell'articolo 47 della Carta, che si manifesta in un ricorso giurisdizionale effettivo. Inoltre si pone la questione di stabilire se sia salvaguardata la presunzione di innocenza ai sensi dell'articolo 48 della Carta. Dette questioni sorgono in quanto il giudice non dispone degli atti e non può valutare in alcun modo se sussistano «prove sufficienti» ai sensi dell'articolo 219 dell'NPK o «fondati motivi di ritenere» ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680.

Sulla quarta questione

35 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2016/680, i dati personali vanno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. L'articolo 8, paragrafo 2, precisa che il diritto dello Stato membro deve specificare sia gli obiettivi che le finalità del trattamento. In base al considerando 26, sesta frase, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta.

36 Gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 dispongono che la raccolta dei dati personali non deve eccedere quanto necessario [per la sua realizzazione]. In analoga direzione viene espresso il considerando 26, ottava e nona frase. In concreto sui dati biometrici e genetici, l'articolo 10 della direttiva 2016/680 afferma che tale trattamento è autorizzato solo se «strettamente necessario».

37 Dalle disposizioni citate si evince che occorre necessariamente stabilire nel diritto nazionale la necessità di una certa valutazione prima di procedere alla raccolta di dati biometrici e genetici mediante lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell'impronta digitale e il prelievo di un campione di DNA. Tale valutazione deve riguardare sia la questione se effettuare la raccolta, sia la decisione se quest'ultima deve includere tutte le operazioni in discussione nella specie. Nel contempo, la registrazione da parte della polizia ai sensi dell'articolo 68 dello ZMVR si applica obbligatoriamente, senza limitazioni, a tutte le persone accusate di reati intenzionali perseguibili d'ufficio, e prevede l'applicazione obbligatoria di tutti e tre i tipi di raccolta di dati personali – scatto di fotografie per la schedatura, rilevamento dell'impronta digitale e prelievo di un campione di DNA.

38 Vengono menzionate solo le finalità generali di tale trattamento – l'esercizio di attività di informazione (articoli 18, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, dello ZMVR), allo scopo di eseguire le attività del Ministero dell'Interno (articolo 25, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6), compresa la salvaguardia della sicurezza nazionale, la lotta contro la criminalità e la tutela dell'ordine pubblico.

Non è richiesto dalla legge di accertare la sussistenza di una concreta necessità di effettuare la raccolta di dati biometrici e genetici. Non è richiesto dalla legge di valutare se tali dati siano necessari o se sia sufficiente raccoglierne una parte.

- 39 Dall'articolo 10 della direttiva 2016/680 si può desumere che la raccolta di dati biometrici e genetici deve rappresentare l'eccezione, che viene consentita in base alla corretta motivazione della necessità, poiché esso specifica che il trattamento deve essere «strettamente necessario». Dall'altra parte, la normativa nazionale presuppone che la raccolta dei dati in questione costituisca la regola generale, valida per tutte le persone accusate di reati intenzionali perseguibili d'ufficio.
- 40 Sorge pertanto la questione di stabilire se tale condizione – che l'interessato sia accusato di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio – sia sufficiente per considerare soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 10, 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/680.